

- (5) È opportuno che la presente direttiva riguardi le procedure di liquidazione indipendentemente dal fatto che siano fondate o meno sull'insolvenza e siano volontarie o coatte. Essa dovrebbe applicarsi alle procedure concorsuali, quali definite dalla legge dello Stato membro d'origine a norma dell'articolo 9, che comportano la realizzazione dell'attivo di un'impresa di assicurazione e la distribuzione dei proventi. Le procedure di liquidazione le quali, anche se non fondate sull'insolvenza, implicano per il pagamento di crediti di assicurazione un ordine di priorità a norma dell'articolo 10 dovrebbero essere parimenti incluse nell'ambito di applicazione della presente direttiva. I crediti di lavoratori dipendenti di un'impresa di assicurazione risultanti da contratti o da rapporti di lavoro potrebbero essere oggetto di surrogazione ad un regime nazionale di garanzia salariale. Tali crediti surrogati dovrebbero godere del trattamento determinato dalla legge dello Stato membro d'origine (*lex concursus*) secondo i principi stabiliti dalla presente direttiva. Le disposizioni della presente direttiva dovrebbero applicarsi, se del caso, ai vari casi di procedure di liquidazione.
- (6) L'adozione di provvedimenti di risanamento non preclude l'apertura di procedure di liquidazione. Le procedure di liquidazione possono essere aperte in assenza o a seguito dell'adozione di provvedimenti di risanamento e possono essere concluse con un concordato o altro provvedimento analogo, tra cui un provvedimento di risanamento.
- (7) La definizione di succursale, secondo i principi esistenti in materia di insolvenza, dovrebbe tener conto dell'unicità della personalità giuridica dell'impresa di assicurazione. La legge dello Stato membro d'origine dovrebbe determinare le modalità di trattamento, in sede di liquidazione di un'impresa di assicurazione, degli attivi e dei passivi detenuti da persone indipendenti che hanno autorità permanente ad agire in qualità di agente di un'impresa di assicurazione.
- (8) È opportuno che la presente direttiva operi una distinzione fra le autorità competenti ai fini dei provvedimenti di risanamento e delle procedure di liquidazione e le autorità di vigilanza delle imprese di assicurazione. Le autorità competenti possono essere autorità amministrative o autorità giudiziarie a seconda della legge dello Stato membro. La presente direttiva non intende armonizzare la legislazione nazionale relativa alla ripartizione delle competenze fra tali autorità.
- (9) La presente direttiva non è destinata ad armonizzare la legislazione nazionale relativa ai provvedimenti di risanamento e alle procedure di liquidazione, ma ha lo scopo di garantire il reciproco riconoscimento dei provvedimenti di risanamento e della legislazione in materia di liquidazione degli Stati membri relativamente alle imprese di assicurazione nonché la necessaria cooperazione. Tale reciproco riconoscimento è attuato nella presente direttiva grazie ai principi di unità, universalità, coordinamento, pubblicità, pari trattamento e tutela dei creditori di assicurazione.
- (10) È opportuno che solo le autorità competenti dello Stato membro d'origine abbiano il potere di prendere decisioni in materia di procedure di liquidazione riguardanti imprese di assicurazione (principio di unità). Tali procedure producono i loro effetti in tutta la Comunità e sono riconosciute da tutti gli Stati membri. Ogni attivo e passivo dell'impresa di assicurazione dovrebbe di norma essere preso in considerazione nelle procedure di liquidazione (principio di universalità).
- (11) È opportuno che la legge dello Stato membro d'origine disciplini la decisione di liquidazione riguardante un'impresa di assicurazione, le procedure di liquidazione stesse e i relativi effetti, sia sostanziali sia procedurali, sulle persone e sui rapporti giuridici interessati, ove non altrimenti previsto dalla presente direttiva. Pertanto, tutte le condizioni per l'apertura, l'espletamento e la chiusura delle procedure di liquidazione dovrebbero di regola essere disciplinate dalla legge dello Stato membro d'origine. Per facilitare la propria applicazione, la presente direttiva dovrebbe contenere un elenco non esaustivo delle materie soggette in particolare al principio generale della legge dello Stato membro d'origine.
- (12) È opportuno che le autorità di vigilanza dello Stato membro d'origine e quelle di tutti gli altri Stati membri siano informate d'urgenza dell'apertura di una procedura di liquidazione (principio di coordinamento).
- (13) È fondamentale tutelare, nell'ambito di una procedura di liquidazione, gli assicurati, i contraenti di una polizza, i beneficiari e ogni parte lesa che godano del diritto di azione diretta contro l'impresa di assicurazione su un credito risultante da operazioni di assicurazione. È opportuno che tale tutela non si estenda ai crediti relativi non a obbligazioni derivanti da contratti di assicurazione o da operazioni di assicurazione, ma derivanti dalla responsabilità civile di un agente in negoziazioni per le quali, ai sensi della legge applicabile al contratto o all'operazione di assicurazione, l'agente stesso non è responsabile sulla base di tale contratto o operazione di assicurazione. A tal fine gli Stati membri dovrebbero garantire un trattamento speciale ai creditori di assicurazione secondo uno dei due metodi opzionali previsti nella presente direttiva. Gli Stati membri possono scegliere se concedere ai crediti di assicurazione il privilegio assoluto su ogni altro credito da valere sugli attivi che rappresentano le riserve tecniche, o un particolare privilegio sul quale possono prevalere soltanto i crediti lavorativi, previdenziali, fiscali e i diritti reali da valere sul-